

Esodi a carico delle aziende

I lavoratori anziani potranno essere «accompagnati» alla pensione

PAGINA A CURA DI
Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone

Con una serie di disposizioni contenute nell'articolo 4 della riforma Fornero originariamente rubricate come provvedimenti a «tutela dei lavoratori anziani» e in seguito aggiornate dalla legge 228/2012, è stata introdotta e disciplinata una nuova e interessante forma di accompagnamento guidato all'esodo per alcune categorie di lavoratori.

Le condizioni

Per la realizzabilità dell'impianto disegnato dal legislatore, sono previste una serie di condizioni. In primo luogo, è necessario un accordo, sottoscritto dall'azienda con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello "sussidiario". Va osservato che, dopo le modifiche apportate dalla legge di stabilità 2013, il sistema ideato nella legge 92/12 risulta applicabile anche nei casi di intese sindacali intervenute nell'ambito di procedure di mobilità (legge 223/91), o in processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.

Oltre all'introduzione di una variante sul tema (efficacia non più limitata alle sole risoluzioni consensuali ma estesa anche ad accordi che possono integrare procedure di licenziamento), si è inteso superare uno dei problemi che maggiormente avrebbero potuto incidere sulla concreta operatività della disposizione: la mancata rappresen-

tatività, a livello aziendale, di organizzazioni sindacali per i dirigenti.

La seconda condizione si riferisce ai soggetti cui si rivolge la norma: possono essere interessati all'operazione soltanto i lavoratori cui manchino al massimo 4 anni alla pensione secondo le regole vigenti. L'esigenza di una regolamentazione specifica per condurre alla quiescenza i soggetti vicini al pensionamento nasce, probabilmente, dalla necessità di evitare il ripetersi delle criticità che hanno interessato i lavoratori cosiddetti "esodati".

La terza condizione si riferisce all'azienda: il sistema riguarda, infatti, lavoratori occupati presso aziende con forza occupazionale mediamente superiore a 15 dipendenti. La norma non individua i criteri per la determinazione della media. Ai fini pratici, si ritiene possa essere preso in considerazione il semestre precedente alla richiesta aziendale.

Il ruolo dell'Inps

Con l'accordo, l'impresa si impegna a sostenere il carico del complesso degli oneri, vale a dire sia delle somme da erogare mensilmente al lavoratore, sia del costo della relativa copertura contributiva (33%). Il meccanismo previsto dalla legge Fornero prevede un rapporto triangolare tra azienda, Inps e lavoratori.

Una volta sottoscritto l'accordo, infatti, la palla passa all'Inps, cui il legislatore demanda vari compiti:

- la valutazione della consistenza organica dell'azienda (oltre 15 dipendenti in media);

- l'accertamento, in capo ai lavoratori coinvolti, del possesso dell'anzianità utile al conseguimento dell'assegno pensionistico, entro i successivi 4 anni, al massimo;

- in caso di positivo esito dei controlli, il pagamento agli interessati del trattamento previsto, pari all'importo della teorica pensione che spetterebbe loro al momento

dell'uscita dall'azienda;

- l'istituto di previdenza è anche chiamato ad accreditare nella posizione degli interessati la contribuzione correlata, versata dall'azienda, utile alla copertura pensionistica fino al raggiungimento del diritto all'assegno di quiescenza.

Va osservato che l'Inps funge esclusivamente da pagatore, infatti, a essere gravata degli oneri finanziari è l'azienda di provenienza dei lavoratori.

Gli oneri

A tutela della solvibilità dell'operazione, la legge prevede che sia presentata all'Inps una fideiussione bancaria da parte dell'impresa. Quella quest'ultima interrompa i pagamenti mensili, l'istituto di previdenza deve sospendere l'erogazione del trattamento ai lavoratori e notificare al datore un avviso di pagamento. Perdurando l'insolvenza per 180 giorni dalla notifica, l'Inps potrà escutere la fideiussione e proseguire nella corresponsione del trattamento previsto.

Va evidenziato che, quando la prestazione riguarda accordi sindacali in procedure di mobilità, ovvero nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente, l'impresa può recuperare le somme pagate per il finanziamento della mobilità. Inoltre, in relazione a queste ultime tipologie di cessazioni, non trova applicazione il cosiddetto "ticket sui licenziamenti" previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 92/12 (cioè il pagamento del contributo per il finanziamento dell'Aspi calcolato sul 41% del massimale di quest'ultima).

Va, infine osservato che, sia quando l'impianto si riferisce a risoluzioni consensuali, che nell'ipotesi di accordi che integrano procedure di licenziamento, i soggetti coinvolti non potranno accedere alle misure di sostegno al reddito: né all'Aspi, né alla mobilità (fino al 31 dicembre 2016).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AMBITO AMPIO

L'opzione può riguardare i dirigenti ed essere utilizzata anche in caso di licenziamento e non solo per risoluzione consensuale del rapporto

Verso la pensione



**AZIENDA CON PIÙ
DI 15 DIPENDENTI**



**ADDETTI A CUI MANCANO PIÙ DI 4 ANNI
ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA O ANTICIPATA**



**ACCORDO
AZIENDA-SINDACATI**

Sottoscrivono accordo per l'uscita anticipata di lavoratori dall'azienda

IL CONTROLLO

L'Inps verifica la sussistenza delle condizioni

IL FUNZIONAMENTO

L'Inps versa all'azienda l'importo previsto a copertura dell'operazione

L'Inps paga ai lavoratori l'assegno mensile e accredita la contribuzione previdenziale

Se l'azienda non versa, l'Inps sospende il pagamento ai lavoratori

Il nodo

Contributi previdenziali da definire

L'impianto previsto dal legislatore, pur apprezzabile nelle intenzioni, dimostra qualche significativa carenza che gli enti gestori saranno chiamati a colmare in via amministrativa, se non si vuole correre il rischio di vanificare, nei fatti, l'operatività della disposizione.

Oltre alla mancata indicazione dell'arco temporale su cui parametrare la dimensione aziendale (più di 15 dipendenti), una delle condizioni oggettive che l'impresa deve possedere, la norma tace anche su un altro importante punto: l'identificazione della retribuzione da prendere in considerazione ai fini del versamento della contribuzione correlata.

Va da sé che si parla di un aspetto oltremodo significativo, sia per le aziende, che devono avere ben chiaro l'onere complessivo da affrontare (anche in funzione della fidejussione bancaria da richiedere), sia per i lavoratori coinvolti, che non possono rischiare di ritrovarsi, negli ultimi anni (al massimo quattro), con

una copertura contributiva penalizzante ai fini del calcolo di quello che sarà, a regime, il proprio trattamento pensionistico.

Quali le possibili soluzioni? Se guardiamo al mondo dei tradizionali ammortizzatori sociali, si può osservare come, in genere, si prendano in considerazione le sole voci fisse che compongono la busta paga. Se si adottasse analoga soluzione anche nel quadro della tutela dei lavoratori anziani è ipotizzabile che, stante lo scarso appeal, l'impianto rischi l'insuccesso, in particolare se si considera che una platea rilevante dei soggetti potenzialmente coinvolti è costituita dai dirigenti, i cui emolumenti si basano in modo sensibile su componenti variabili.

Forse potrebbe essere valutato con interesse il sistema previsto dalla nuova assicurazione sociale per l'impiego, che, ai fini dell'accredito settimanale della contribuzione figurativa, prende in considerazione la media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, secondo il principio della omnicomprensività della retribuzione acclarato anche dal Dlgs 314/97.

Questa soluzione andrebbe maggiormente incontro alle aspettative dei lavoratori e, ove accettata anche dalle aziende, potrebbe costituire una possibile soluzione al problema. Ovviamente si parla solo di un'ipote-

si e saranno gli enti preposti, in particolare l'Inps, a indicare la strada dopo i dovuti approfondimenti. Da ultimo, va rilevato che la norma - nella sua veste originale - è cogente dal 18 luglio 2012. Alle aziende, quindi, la valutazione circa l'opportunità di avvalersi di questo strumento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il caso



Fiat bloccata da tribunale Usa slitta la fusione con Chrysler

ROMA — Si allungano i tempi per la fusione tra Fiat e Chrysler. Nei giorni scorsi i legali del Fondo pensionistico Veba, che rappresenta gli ex dipendenti della casa di Detroit, hanno ottenuto dal Tribunale del Delaware di presentare entro 10 giorni una nuova memoria per sostenere la loro valutazione sul giusto prezzo delle azioni Chrysler. In questo modo il Veba ha ottenuto di prorogare di altri 60 giorni il verdetto del Tribunale sulla controversia con la Fiat. Controversia decisiva per stabilire il prezzo corretto delle azioni e consentire alle due parti di decidere se andare separate alla quotazione in Borsa o invece arrivare a un accordo. L'intesa consentirebbe alla Fiat di acquistare in blocco il pacchetto del 41,5% di azioni in mano al Fondo.

Le novità sono state annunciate ieri a Ginevra da Sergio Marchionne. Il rinvio della decisione dei giudici americani finisce per allungare il percorso verso la creazione di una unica società tra Torino e Detroit. Società che, ha fatto capire ieri l'ad del Lingotto, dovrebbe guardare alla Borsa di New York: «Per la quotazione del gruppo - ha detto Marchionne - dovremo guardare in qualche modo al mercato americano».

Ieri sono stati diffusi i dati sulle vendite di auto in Europa. Che continuano a scendere rispetto allo scorso anno. A febbraio le vendite sono calate del 10,2%, il diciassettesimo segno meno consecutivo. La Fiat (come gruppo) ha perso il 15,7%, ma è risalita nella quota continentale rispetto a gennaio e ora è al 6,8 superando Ford e Bmw e piazzandosi al quinto posto.

(p.g.)

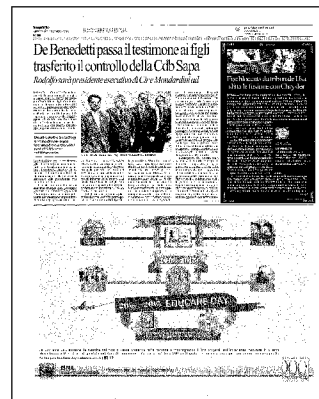


-15,8%

LE VENDITE

A febbraio le vendite del gruppo Fiat in Europa sono calate del 15,8%, mentre in tutto il continente sono scese del 10,5%

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Chiarimento Inps sulla gestione separata. Si può chiedere il rimborso

Contributi extra inutili

Importi oltre il massimale non danno pensione

DI DANIELE CIRIOLI

I contributi versati alla gestione separata Inps oltre il massimale annuo non possono in nessun caso essere valorizzati ai fini pensionistici, neppure quando riguardino soggetti con altra contribuzione (i cosiddetti vecchi iscritti). Lo precisa l'Inps nel messaggio n. 4350/2013, in risposta ad un quesito, spiegando che l'unica soluzione in tal caso è il rimborso della quota eccedente di contributi versata.

Amministratore di società. La vicenda riguarda un amministratore di società iscritto alla gestione separata per il versamento dei contributi sui relativi compensi. Negli anni 2011 e 2012, per tale amministratore, la società spiega di aver versato i contributi sull'intero compenso, superando il massimale annuo, trovando tuttavia sull'estratto conto Inps un accredito contributivo

ridotto, ossia fino al massimale contributivo. L'amministratore, però, possiede un'anzianità contributiva accreditata anteriore al 1° gennaio 1996 (data di istituzione della gestione separata): per tale ragione si chiede all'Inps se nei suoi confronti debba procedersi senza applicare il massimale contributivo, in virtù della tesi sostenuta dallo stesso Inps nella circolare n. 42/2009 secondo cui l'Inps «la contribuzione versata anteriormente al 1° gennaio 1996 in qualunque gestione pensionistica obbligatoria, anche se diversa da quella di iscrizione all'1° gennaio 1996, comporta la non applicazione del massimale contributivo».

Massimale insuperabile. La risposta è negativa. La legge n. 335/1995, spiega l'Inps, all'articolo 2, comma 18, prevede

che «per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo (...) è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, o successivi alla data di esercizio dell'opzione». Con specifico riferimento alla gestione separata, poi, il dm n. 281/1996 precisa che «il contributo annuo (...) non può superare complessivamente il 10% del massimale contributivo annuo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995», con la conseguenza che al tale gestione separata, in virtù anche delle caratteristiche di essere nata in un regime puramente contributivo, non può non applicarsi il massimale di reddito

(ma il massimale contributivo che deriva dall'applicazione dell'aliquota contributiva al massimale di reddito). Inoltre, precisa ancora l'Inps, la circolare n. 42/2009 riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, quelli autonomi e i professionisti iscritti alle rispettive casse di categoria, ma non i lavoratori iscritti alla gestione separata perché, essendo stata istituita successivamente al 31 dicembre 1995, essa rimane fuori dal merito della circolare, anche nell'ipotesi in cui risultino riscattati periodi di collaborazione antecedenti all'istituzione della gestione separata medesima. Pertanto, conclude l'Inps, i contributi eccedenti il massimale non possono in nessun caso essere valorizzati, mentre l'eventuale domanda di rimborso (per eccedenza di massimale) andrà accolta per 1/3 a favore del collaboratore e per i restanti 2/3 a favore del committente.

—© Riproduzione riservata—



Lavoro. Secondo scaglione e licenziati Comunicazioni per la salvaguardia entro il 31 marzo

Matteo Prioschi

/// I nominativi dei **lavoratori licenziati** nel 2012 che rientrano nella salvaguardia dei 55mila devono essere inviati dalle imprese interessate al ministero del Lavoro entro il 31 marzo 2013. Ad affermarlo è lo stesso ministero che ha aggiornato, senza darne comunicazione ufficiale, la nota dell'8 marzo che recitava: «È appena il caso di precisare che il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del decreto 8 ottobre 2012, per la presentazione degli elenchi dei lavoratori licenziati o da licenziare entro il 31 dicembre 2012, non è operante, atteso che l'iter di perfezionamento del decreto stesso (...) si è concluso il 21 gennaio 2013».

Una nota incompleta, dato che dava conto della non operatività del termine del 20 febbraio, ma non spiegava se la comunicazione era comunque obbligatoria ed entro quale termine. Interpellato al riguardo, il ministero non aveva fornito indicazioni (si veda il Sole 24 Ore del 9 marzo). E non le ha fornite nemmeno all'Inps che nel messaggio 4678 dell'altro ieri (si veda Il Sole 24 Ore di ieri), riepilogativo delle procedure per la **salvaguardia** dei 55mila, fa ancora riferimento alla data del 20 febbraio. Peraltro, entro tale data non era stata data alcuna indicazione, lasciando disorientate le aziende che avrebbero dovuto assolvere all'obbligo.

Ora si è scoperto che la nota dell'8 marzo è stata aggiornata (senza darne evidenza). Si deve riaprire il documento per accorgersene e leggere questo nuovo capoverso aggiunto a quello riportato in precedenza: «pertanto, l'unico termine da osservare per le comunicazioni relative ai licenziamenti intimati entro il 31 dicembre 2012, non può che essere assimilato a quello del 31 marzo 2013 sopra indicato».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.





LOTTA ALL'EVASIONE

Fuori dall'anagrafe tributaria fondi pensione e finanziamenti

Giorgio Costa ▶ pagina 17

2011

L'anno cui faranno riferimento
le segnalazioni del 2013

ANAGRAFE TRIBUTARIA

Stretta finale
sui conti correnti

▶ pagina 17

Lotta all'evasione. Oggi l'incontro tra gli operatori e l'agenzia delle Entrate sul decreto attuativo

L'anagrafe «seleziona» i dati Monitoraggio escluso per fondi pensione, crediti e finanziamenti

Giorgio Costa

L'incontro di oggi tra le banche e l'agenzia delle Entrate dovrebbe essere l'ultimo tassello prima del via libera finale con la firma del direttore dell'agenzia delle Entrate. Così, finalmente, vedrà la luce il decreto attuativo della **super anagrafe** dei rapporti finanziari, uno degli atti di maggior rilievo attesi dalle Entrate. Si tratta di andare a integrare con i rispettivi valori (vedi saldi iniziali e finali, movimentazione, eccetera) le liste anagrafiche già presenti da tempo nella Anagrafe dei conti. Tali valori saranno forniti a far tempo dal 2011. Per contro sono ancora in lista d'attesa, anche se confermate, le proroghe per spesometro e beni ai soci, altre tematiche di primario interesse per le imprese e in ultima analisi per i contribuenti.

Resta inteso che le banche e gli intermediari finanziari dovranno inviare, opportunamente codificati secondo le indicazioni dell'Agenzia, tutti i movimenti finanziari anche se - si veda Il Sole 24 Ore del 15 marzo scorso - quelli che interessano effettivamente il fisco sono i numeri che provano un patrimonio del soggetto e non quelli, pure codificati, che di fatto non portano a dedurre la creazione di nuova ricchezza. In questo senso, di fatto sono insignificanti per il Fisco i depositi chiusi, le garanzie, i crediti, i finanziamenti, i versamenti al fondo pensione, i patti compensativi, i finanziamenti in pool e la partecipazione. D'altra parte, invece, i valori rilevanti sono, ad esempio, quelli relativi alla movimentazio-

ne del conto corrente (con i saldi iniziali e finali), ai depositi titoli, alle gestioni patrimoniali e ai certificati di deposito. Senza trascurare - e questo non può non porre dubbi sul senso dei dati richiesti - il numero di accessi alla cassetta di sicurezza. Come dire che un numero di operazioni di cui non si conosce comunque il contenuto (si può trattare anche di un'alternanza di gioielli indossati) rappresenta un valore interessante per la formazione delle liste selettive di controllo.

E poi ci si augura che oggi arrivi anche una parola definitiva in materia di conti correnti aperti a seguito dello **scudo fiscale**. Infatti, fermo restando che gli intermediari erano tenuti a inviare all'agenzia delle Entrate l'anagrafica del conto corrente o dei de-

IL PROBLEMA SCUDO

Possibili chiarimenti sugli obblighi relativi ai conti correnti su cui sono stati depositati i fondi esteri «scudati» positi su cui finivano i capitali scudati secondo le indicazioni contenute nelle circolari 32/E del 2006 e 18/E del 2007 emanate dall'allora ministro delle Finanze, Vincenzo Visco, ora si pone il problema se di quei conti si debba anche indicare la consistenza: e questo avverrebbe pur essendovi la segretezza del conto garantita dal Fisco e ulteriormente certificata dal pagamento dal bollo speciale previsto dal decreto Salva-Italia. Oggi gli operatori del mondo del credito - ma an-

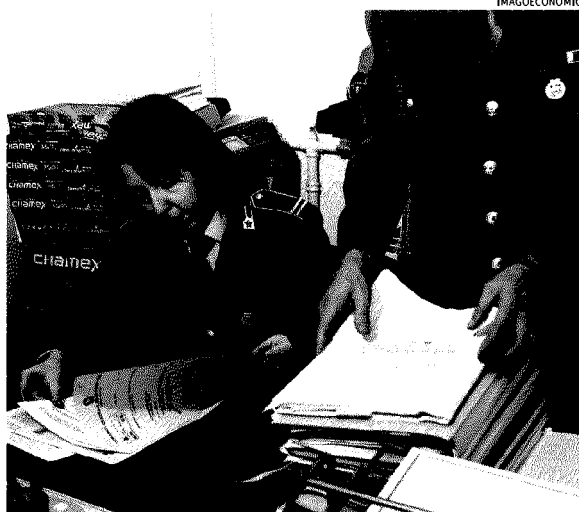
che i cittadini interessati all'operazione - si aspettano un'indicazione chiara e rispettosa da una parte degli obblighi fissati dalla legge ma anche della segretezza che lo Stato aveva a suo tempo dichiarato. Si ricorda che in sede di segnalazione anagrafica viene rilevata la tipologia del conto e non anche la sua eventuale segretezza: con il provvedimento di cui si tratta, vertendo esso sui valori contenuti nel conto, si dovrebbe capire se la segretezza può viceversa farsi valere autorizzando perciò l'intermediario a non fare segnalazioni ulteriori.

Gli adempimenti previsti dal decreto attuativo dell'anagrafe tributaria diventeranno operativi a partire dal 31 ottobre 2013 per i dati relativi all'anno 2011. Per quel che riguarda, in particolare, la super anagrafe tributaria le banche attendono di sapere con esattezza quali saranno i loro compiti, che sono di particolare importanza per la rete informativa che il Fisco metterà in piedi proprio partendo dai conti correnti; e questo non per svolgere le consuete attività ispettive ma per creare le liste di selezione dei contribuenti da controllare. Una serie di operazioni che prevedono forti investimenti in software da parte delle banche che però, come più operatori del settore confermano, faticano a quantificare in quanto entrano nel "calderone" delle spese per burocrazia e affini. Peraltro, l'obbligo riguarderà tutti gli intermediari finanziari (banche, Poste italiane, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio e società di ge-

stione del risparmio) chiamati a segnalare i dati identificativi dei rapporti finanziari, compreso il codice univoco, dei propri clienti (persone fisiche e non che ne hanno disponibilità, inclusi gli eventuali cointestatori).



Le regole



IMAGOECONOMICA

01 | I DATI DA INVIARE

Il decreto attuativo della super anagrafe dei rapporti finanziari, uno degli atti di maggior rilievo attesi dalle Entrate, prevede si debbano integrare con i rispettivi valori (vedi saldi iniziali e finali, movimentazione, eccetera) le liste anagrafiche già presenti da tempo nella Anagrafe dei conti stessi. Tali valori saranno forniti, entro il 31 ottobre prossimo, a far tempo dal 2011

02 | VALORI RILEVANTI

I valori rilevanti per il Fisco sono quelli relativi alla movimentazione del conto corrente (con i saldi iniziali e finali), ai depositi titoli, alle gestioni patrimoniali e ai certificati di deposito. Di fatto, quelli che indicano quelle operazioni che mostrano una accresciuta ricchezza

03 | DATI NEUTRI

Sono insignificanti per il fisco i

depositi chiusi, le garanzie, i crediti, i finanziamenti, i versamenti al fondo pensione, i patti compensativi, i finanziamenti in pool e la partecipazione. Valori che non dimostrano l'avvenuta creazione di ricchezza

04 | IMPATTO DELLO SCUDO

Resta acquisito il fatto che gli intermediari erano tenuti a inviare all'agenzia delle Entrate l'anagrafica del conto corrente o dei depositi su cui finivano i capitali scudati secondo le indicazioni contenute nelle circolari 32/E del 2006 e 18/E del 2007 emanate dall'allora ministro delle Finanze, Vincenzo Visco. Adesso però si pone il problema se di quei conti si debba anche indicare la consistenza. E questo avverrebbe pur essendovi la segretezza del conto garantita dal fisco e certificata dal pagamento dal bollo speciale

Giovani avvocati in cerca di garanzie

I NODI SU CONTRATTO E STIPENDIO

«La storia è piena di cimiteri delle élite». Lo ha ricordato Natalino Irti agli avvocati, per invitarli a riprendersi un posto di prestigio nel Paese, avvertendo che non esistono élite di massa. Ma i legali italiani, con 260mila iscritti all'albo, sono una massa. Per almeno 50mila di loro il nodo da risolvere è quello del contratto di lavoro e dello stipendio. Lo chiede l'Associazione giovani avvocati per i colleghi che, entrati in uno studio per il tirocinio, restano al servizio del senior, svolgendo un'attività che di autonomo e indipendente non ha nulla, ma che non può essere considerata subordinata, come avviene in altri Stati Ue. I giovani vorrebbero la possibilità di accedere a nuovi spazi di mercato, negata con il no del nuovo Statuto alle società di capitali interdisciplinari.

A preoccuparli è il rischio di essere cancellati dall'albo. L'articolo 21 della riforma prevede il requisito dell'esercizio continuativo della professione. Una spada di Damocle per il collaboratore di studio, che non si vede ma c'è.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



Slitta a giugno la decisione del tribunale del Delaware su Chrysler

Slitta di qualche mese la sentenza del tribunale del Delaware sul prezzo delle azioni Chrysler detenute da Veba, il fondo del sindacato americano Uaw che è il secondo azionista di Chrysler. Ieri l'amministratore delegato della Fiat, Sergio Marchionne, ha spiegato che la decisione della corte, che era attesa dal gruppo torinese entro fine marzo, «arriverà tra giugno e luglio». Marchionne ha detto che solo lunedì sera ha saputo che «il tribunale del Delaware non renderà nota la propria decisione prima di giugno-luglio perché a Veba è stato dato il permesso di depositare una documentazione supplementare nei prossimi 10 giorni». Poi per una

decisione del tribunale tecnicamente deve passare un periodo non superiore a 60 giorni da quando questa documentazione sarà depositata. La questione riguarda il prezzo per l'acquisto di una quota del 3,3% in Chrysler detenuta da Veba che Fiat vorrebbe comprare esercitando un'opzione di cui ha diritto. Il problema è che il Lingotto ha offerto 139,7 milioni di dollari. Veba, invece, vorrebbe almeno 342 milioni di dollari. Di qui lo scontro che è finito in tribunale. Il verdetto sarà oltremodo importante, in quanto qualsiasi sarà la sentenza, segnerà un precedente importante per stabilire il prezzo per ulteriori acquisizioni di quote Chrysler che il Lingotto vorrà concludere.

